



Modifica dell'ordinanza sul tiro: Commento

1. Situazione iniziale

Il gruppo di lavoro interdisciplinare «Armi dell'esercito» della BLEs, in cui sono rappresentati anche gli organi cantonali, ha, tra l'altro, il compito di individuare le lacune al momento della consegna e del ritiro di armi dell'esercito e di avviare le misure necessarie.

La restituzione e il ritiro di armi in prestito sono disciplinati nell'ordinanza del DDPS sul tiro (RS 512.311). Qualora la situazione giuridica concernente la restituzione di un'arma in prestito non sia chiara, in caso di contestazione la BLEs emana nei confronti del detentore dell'arma in prestito una decisione secondo cui, non essendo più adempiute le condizioni per la conservazione dell'arma in prestito, egli deve restituirla.

L'esecuzione della decisione avviene, se necessario, da parte del Cantone di domicilio del detentore dell'arma in prestito (assistenza dei Cantoni nell'esecuzione di decisioni della Confederazione conformemente all'art. 43 PA; RS 172.021).

Questa «procedura» è onerosa e dura a lungo, segnatamente a causa delle differenze cantonali. L'esecuzione diventerà in futuro più efficace e sarà disciplinata analogamente alla collaudata procedura per il ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito.

2. Tratti essenziali del progetto

In futuro, un incarico ai comandanti di circondario da parte della BLEs potrà avvenire analogamente a quanto avviene da parte dello Stato maggiore di condotta dell'esercito nel caso del ritiro cautelativo di armi personali e armi personali in prestito conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10) e all'articolo 53a dell'ordinanza sul tiro.

Il coinvolgimento diretto dei comandanti di circondario in questo caso ha dato buoni risultati ed è sensato e opportuno, se necessario, incaricare anche per quanto riguarda il ritiro «non cautelativo» di armi dell'esercito il comandante di circondario, il quale da parte sua può incaricare del ritiro dell'arma in prestito le autorità cantonali di polizia.

Nel quadro dell'incarico, l'autorità cantonale di polizia dovrebbe, in ultima analisi, eseguire nel singolo caso, se necessario forzatamente, la decisione emanata dalla BLEs in qualità di autorità della Confederazione.

In tal modo è garantita una procedura uniforme e semplice per quanto concerne le armi dell'esercito, contribuendo così anche a migliorare la protezione da abusi in materia d'armi.



3. Commento alle singole disposizioni

Articolo 53a capoverso 4

Il termine «centro logistico» è sostituito dal termine «centro logistico dell'esercito».

Articolo 53b

Il ritiro dell'arma in prestito da parte della BLEs – sinora disciplinato nell'ordinanza del DDPS sul tiro – è sancito come principio nell'ordinanza sul tiro. L'incarico al comandante di circondario da parte della BLEs avviene nella stessa maniera del suo incarico per il ritiro cautelativo di armi personali e di armi personali in prestito. Il coinvolgimento diretto dei comandanti di circondario in quest'ultimo caso ha dato buoni risultati ed è sensato e opportuno, se necessario, incaricare anche per quanto riguarda il ritiro «non cautelativo» di armi dell'esercito il comandante di circondario, il quale da parte sua può incaricare del ritiro dell'arma in prestito le autorità cantonali di polizia.

Articolo 53c

Fino ad oggi il DDPS ha stabilito nell'ordinanza del DDPS sul tiro le condizioni per la restituzione e il ritiro dell'arma personale in prestito (unicamente) sulla base dell'articolo 50 dell'ordinanza sul tiro. Con il nuovo articolo 53c è ora creata, come conseguenza del nuovo articolo 53b, una norma di delega chiara.